

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CGF**  
**(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**  
**COM. UFF. N. 041/CGF – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2011**

**Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE PESENTI MASSIMILIANO - NOTA N. 10212/380PF10-11/SP/BLP DEL 23.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)**

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale e per l'effetto, ha irrogato all'agente Ulisse Savini la sanzione pecuniaria di € 5.000,00, al calciatore Massimiliano Pesenti la squalifica per 1 gara ufficiale da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012 e alla società Albinoleffe S.r.l. l'ammenda di € 7.000,00.

Tale decisione veniva assunta in quanto il Pesenti, in costanza di tesseramento a titolo di prestito in favore della società Lumezzane, conferiva il 7.10.2008 mandato al signor Letterio e sempre lo stesso, una volta rientrato alla U.C. Albinoleffe, aveva conferito in data 2.9.2010 nuovo mandato a Ulisse Savini comunicando alla Commissione Agenti di Calciatori la revoca del primo mandato soltanto in data 4.10.2010.

La società Albinoleffe impugnava tale decisione evidenziando in via pregiudiziale, difetto di legittimazione passiva; contestava quindi mancanza di motivazione e di analisi su circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere nonché sperequazione sanzionatoria in ordine ai provvedimenti assunti a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda.

In particolare, la ricorrente invocava difetto di legittimazione passiva in quanto la condotta contestata al calciatore Pesenti, avrebbe avuto luogo in costanza di prestito con la società Lumezzane il che, per costante orientamento degli organi disciplinari (cfr precedente "Dimas" – CU 72/CDN del 30.3.2011) determinerebbe una cesura della responsabilità oggettiva per cui verrebbe meno ogni colpa in capo all'U.C. Albinoleffe.

La reclamante, altresì, deduceva una sperequazione sanzionatoria in ragione dell'effettivo comportamento del Pesenti e del Savini, oggettivamente contrario a lealtà, correttezza e probità rispetto a quello contestato a carico dell'Albinoleffe chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

La società lombarda concludeva, quindi, invocando, in via pregiudiziale l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e per l'effetto chiedeva annullarsi la decisione

impugnata; in via principale chiedeva il proscioglimento per non aver commesso la violazione contestata ovvero in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, contenere la sanzione anche al di sotto del minimo edittale.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono.

Per quanto attiene alla pregiudiziale avanzata (carenza di legittimazione passiva) la Corte ritiene di non poter condividere l'assunto in quanto è in atti che al momento della stipulazione del secondo mandato il Pesenti fosse tesserato in favore dell'U.C. Albinoleffe, a nulla rilevando lo status di tesserato in prestito presso il Lumezzane al momento della stipulazione del primo mandato.

Infatti il comportamento censurato attiene alla sottoscrizione del secondo mandato avvenuto il 2.9.2010 quando il Pesenti era tesserato in favore dell'Albinoleffe.

Il secondo profilo è limitatamente accoglibile per le ragioni che seguono.

In effetti la fattispecie posta all'attenzione di questa Corte appare degna di imporre una rimodulazione di congruità della ammenda irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale alla luce del concreto svolgersi degli eventi e del contributo causale attribuibile all'A.C. Lumezzane.

Appare, infatti, chiara la responsabilità del tesserato Pesenti ed il contesto evidentemente colposo nel quale lo stesso ha agito, incurante che la revoca del primo mandato conferito al Letterio datato 2.9.2010 fosse giunto presso la commissione Agenti Calciatori soltanto il 4.10.2010 ben oltre la data di conferimento del secondo mandato.

La responsabilità oggettiva accertata in capo alla U.C. Albinoleffe permane senza ombra di dubbio sussistendo l'obbligo di vigilanza da parte della stessa in ordine ai comportamenti dei propri tesserati; tuttavia per quanto sopra esposto si ritiene equo e di giustizia rideterminare la ammenda nella misura di €4.000,00, per il minimo coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. di Albino (Bergamo) riduce la sanzione dell'ammenda ad €4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DA SILVA DE JESUS JACKSON SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM ROMA/FIORENTINA DEL 3.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 37 del 5.9.2011)

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti – riferiti all'incontro di Supercoppa Primavera Tim Roma/Fiorentina del 2.9.2011 - si dimostrano come effettivamente verificati, ma con portata diversa rispetto a quanto emerge dal rapporto del direttore di gara, Signor Michael Fabbri;

- tenuto conto che indubbiamente, per quanto risulta dalla lettura del rapporto del direttore di gara, il calciatore della Fiorentina Primavera, Da Silva De Iesus Jackson, al 54' del secondo tempo, disinteressandosi del pallone, ha colpito un avversario al volto;

- rilevato tuttavia che appare evidente dalla documentazione prodotta che si è trattato di uno scontro di gioco (il rapporto dell'arbitro significativamente specifica che l'azione violenta del Da Silva è avvenuta "durante un'azione di gioco"), verificatosi peraltro immediatamente prima della fine della gara, tanto che l'arbitro subito dopo ha fischiato la conclusione dell'incontro, e che, dunque, la circostanza che il calciatore della squadra avversaria colpito non abbia potuto riprendere la gara non può univocamente imputarsi alle conseguenze per il colpo subito (il fatto è avvenuto al nono minuto di recupero e non appena il calciatore della Roma è stato accompagnato fuori dal campo di gioco il direttore di gara ha fischiato la fine della stessa);

- ritenuto, quindi, che le circostanze del fatto per come sopra ricostruite conducono il Collegio a valutare gli effetti dell'azione violenta della quale si è reso protagonista il calciatore della Fiorentina Primavera Da Silva De Iesus Jackson in senso non perfettamente coincidente rispetto alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendosi stimare congrua, in luogo della sanzione inflitta della squalifica per 4 giornate effettive di gara, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, proprio perché non può considerarsi provata la circostanza che il calciatore colpito dal Da

Silva non sia stato in grado di proseguire l'incontro a cagione del colpo subito, piuttosto che per la conclusione della gara dichiarata dal direttore di gara immediatamente dopo il fatto in questione.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva De Jesus Jackson a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 19 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete